



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
 Ufficio *Autorizzazione Emissioni - A.U.A. PE-CH-TE*

DETERMINAZIONE N. DPC025/124 del 11.05.2023

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 – Art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45. **Impresa “RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c.** - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. nel Comune di Ripa Teatina (CH). Codice SGRB (dpc026): AU-CH-46.

Determinazione di assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza inoltrata dalla **Ditta RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c.**, - Sede Legale Via Fondo Valle Alento n° 4 – Comune Torrevecchia Teatina (CH) - Sede Operativa Via Fonte Valle Alento s.n.c. – Comune di Ripa Teatina (CH), relativa alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. nel Comune di Ripa Teatina (CH). Codice SGRB (dpc026): AU-CH-46, acquisita in atti della Regione Abruzzo al servizio DPC 026;

- gli estremi identificativi dell’istanza sono:

Impresa	RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c
C.F. e P.IVA	02630880694;
Sede legale	Via Fondo Valle Alento n° 4 – Comune Torrevecchia Teatina (CH)
Stabilimento	Via Fonte Valle Alento s.n.c. – Comune di Ripa Teatina (CH);
Dati catastali	Comune: RIPA TEATINA (CH) – P.R.G. del Comune di RIPA TEATINA: “D1 – Completamento delle attività produttive”; altimetria: 38 m s.l.m.; Foglio 3; Particelle 512 – 4067 – 4077 – 4095 – 4134 – 4136; Superficie insediamento totale e per attività: 6.500 mq; Titolo di godimento: Piena proprietà dell’area;
Coord. Geog.	42° 22’ 47,99’’ N – 14° 14’ 30,52’’ E;
Legale Rappresentante	Nicola Rapino
Attività principale	Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte;

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;

PREMESSO CHE con nota del Legale Rappresentante dell’Impresa **RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c.** - prot. n° M23/030 del 31.01.2023 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0036416/23, è stata presentata istanza di autorizzazione regionale per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. nel Comune di Ripa Teatina (CH), correlata della documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali;

TENUTO CONTO della Dichiarazione del Legale Rappresentante e del Tecnico Progettista ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal cui testo per estratto si riporta quanto di seguito: “...[omissis] Il progetto prevede lo svolgimento dell’operazione R5 per una potenzialità pari a 10 ton, pertanto l’attività in oggetto non è ricompresa tra quelle elencate in allegato IV alla parte II del D.lgs. n° 152/2006 così come modificato dal D.lgs. n° 4/2008. L’impianto pertanto non risulta sottoposto al procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.....”;

RICHIAMATA la nota, del Servizio Gestione Rifiuti DPC026 - Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7, L. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs. n. 127/2016), prot./RA n° 0069472/23 del 20.02.2023;

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. N. 0105184/23 del 10.03.2023 è stata presentata, agli Enti interessati, dall’ Impresa **RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c.**, la documentazione integrativa richiesta;
- Con nota del 24.03.2023, l’ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti, ha trasmesso il parere tecnico favorevole, acquisito al prot. Regionale N. 136396/23 del 28.03.2023, con prescrizioni e precisamente (**Allegato 2**):

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- ✓ *Dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all’igiene dell’abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.*
- ✓ *Le emissioni non dovranno incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali.*
In particolare:

Le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Nello specifico, per le fasi di:

- ✓ *Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.*
Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate.
In alternativa all’incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d’acqua.
Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale. Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.
- ✓ *Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti*
Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.

L’altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d’acqua). Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in

modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzionata).

- ✓ *Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti
Dovranno essere messe in atto misure (es. copertura o inumidimento dei cumuli, piantagioni e barriere frangivento) al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti.*

Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare sempre idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri; sulla stessa dovranno essere costantemente effettuate l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

Ed ancora:

- ✓ *Dovrà essere installato un contatore d'acqua sulla linea di umidificazione.
Dovrà essere annotato sul Registro delle manutenzioni il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per l'abbattimento delle emissioni diffuse attraverso il sistema di nebulizzazione.*

DATO ATTO altresì che Con nota prot. n. 0009264.21-03-2023 la Provincia di Chieti comunica che, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 208 comma 5 del medesimo decreto, nonché della L.R. Abruzzo n. 45/2007 e della L.R. Abruzzo n. 32/2015, non rileva una competenza tecnica per la quale esprimersi;

RITENUTO:

- di **poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c.**, legale rappresentante protempore Sig. Nicola Rapino, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, svolta nello stabilimento sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. – Comune di Ripa Teatina (CH);

VISTO il QRE del 23.01.2023 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente ufficio;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);
- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;

ESPRIME

la propria determinazione di assenso

1. Al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera** in favore della **Ditta RAPINO STRADE E AMBIENTE di RAPINO S.r.l. Unipersonale S.n.c.**, legale rappresentante protempore il Sig. Nicola Rapino, per l'attività di recupero rifiuti speciali nonpericolosi di natura inerte, svolta nello stabilimento sito in Via Fonte Valle Alento s.n.c. – Comune di Ripa Teatina (CH), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. Comunicare preventivamente la data di avvio dell'impianto alla Regione Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Ripa Teatina (CHI), all'ARTA Abruzzo Distretto di Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. 2 Lanciano - Vasto - Chieti per il tramite del SUAP;
 - 2.2. Rispettare quanto previsto dal QRE del 23.01.2023 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente ufficio;
 - 2.3. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
 - 2.4. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR59/2013;
 - 2.5. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
 - 2.6. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Ripa Teatina (CH), all'ARTA Abruzzo Distretto di Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. 2 Lanciano - Vasto - Chieti, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
 - 2.7. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
 - 2.7.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla
 - 2.7.2. suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
 - 2.7.3. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)



GIUNTA REGIONALE

- 2.8. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 2.9. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 2.10. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- 2.11. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
- 2.11.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- 2.11.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 2.11.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'art. 208 comma 6 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.



GIUNTA REGIONALE

L'ISTRUTTORE

Dott. Enrico Avetti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Enzo Franco De Vincentiis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE

Dott. Dario CIAMPONI

Firmato elettronicamente